



Ufficio Stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 5 gennaio 2021

L'AGENDA DEI LAVORI DEL 12 E DEL 13 GENNAIO 2021

1. Giudici onorari per lo smaltimento dell'arretrato civile: la Cassazione contesta l'assegnazione degli "ausiliari" alle Corti d'appello
2. Figli nati fuori dal matrimonio ma riconosciuti: è legittimo precludere ai genitori di assegnare il solo cognome materno?
3. Governo *Vs* Valle d'Aosta per apertura negozi, piste da sci, musei e altre attività limitate, invece, a livello nazionale. La Consulta si pronuncia sulla richiesta di sospensione della legge

Queste alcune delle questioni di maggior rilievo all'esame della Corte costituzionale nelle udienze pubbliche del 12 e del 13 gennaio 2021 e nella camera di consiglio del 13 gennaio 2021.

In allegato la relativa sintesi a cura dell'Ufficio Ruolo.

Ricordiamo, comunque, che tutte le questioni "in agenda" sono consultabili sul sito www.cortecostituzionale.it alla voce [calendario dei lavori](#).

Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce [atti di promovimento](#).

I ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sono riportati sul sito soltanto dopo il giudizio di ammissibilità e successivamente al loro deposito per la fase di merito.

Roma, 5 gennaio 2021



UDIENZA PUBBLICA 13 GENNAIO 2021

FUNZIONI GIURISDIZIONALI ESERCITATE DA ORGANI COLLEGIALI E GIUDICI AUSILIARI DI CORTE DI APPELLO

Ordinamento giudiziario - Misure per l'efficienza del sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile - Giudici ausiliari - Corti d'appello - Stato giuridico e funzioni - Assegnazione del giudice onorario ausiliario all'esercizio delle funzioni giurisdizionali esercitate dagli organi collegiali.

(R.O. 84/2020 e 96/2020)

La Corte di cassazione (r.o. 84/2020) solleva questione di legittimità costituzionale degli articoli 62, comma 1, 65, commi 1 e 4, 66, 67, commi 1 e 2, 68, comma 1, 72, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98 nella parte in cui conferiscono al «giudice ausiliario» lo «status» di componente dei collegi nelle sezioni in cui è articolata la Corte d'appello per contrasto con gli articoli 102, primo comma e 106, primo e secondo comma, della Costituzione. Le disposizioni censurate attengono alla disciplina relativa alla nomina, allo stato giuridico e alle funzioni dei giudici ausiliari d'appello, magistrati onorari, nominati – per cinque anni, prorogabili per altri cinque - per agevolare la definizione dei procedimenti pendenti presso le Corti di appello.

A parere del rimettente il discrimine tra competenze monocratiche e collegiali - corrispondente al canone costituzionale dell'articolo 106 della Costituzione e all'interpretazione elaborata dalla Corte costituzionale - sarebbe stato sottoposto a integrale revisione attraverso l'introduzione legislativa del giudice ausiliario di appello, non nominato per concorso, che acquisisce lo stato giuridico di magistrato onorario, *naturaliter* incardinato nell'organo collegiale, senza limiti – di materia o valore – nell'assegnazione dei procedimenti civili (salvo l'eccezione dei soli procedimenti trattati dalla Corte d'appello in unico grado) e che interviene a comporre i collegi, secondo la pianta organica definita presso ciascuna Corte di appello tenendo conto delle pendenze e delle scoperture di organico.

Le osservazioni della Corte di cassazione si concentrano sull'espansione e stabilità dell'impiego, nelle funzioni giurisdizionali di un organo collegiale, di un giudice onorario eccedente quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 106 della Costituzione, ove si prevede che la legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli. Il giudice rimettente, attraverso la disamina delle decisioni della Corte costituzionale, perviene alla considerazione che le disposizioni istitutive del giudice ausiliario si discosterebbero dall'interpretazione elaborata dalla giurisprudenza costituzionale che ha ritenuto compatibile con il dettato costituzionale la partecipazione di giudici onorari come componenti di collegi solo in via temporanea o a fronte di circostanze di carattere eccezionale.

Secondo la Corte di cassazione, pertanto, le disposizioni censurate non risulterebbero coerenti con le norme costituzionali – così come interpretate dalla giurisprudenza costituzionale – che riservano l'esercizio della funzione giurisdizionale ai magistrati ordinari nominati per concorso limitando l'accesso di magistrati onorari soltanto «a tutte le funzioni attribuite ai giudici singoli», rimanendo esclusa l'assegnazione del giudice onorario all'esercizio delle funzioni giurisdizionali esercitate dagli organi collegiali, salva la possibilità di sostituzioni o integrazioni dei collegi, disposte con provvedimenti provvisori corrispondenti a situazioni organizzative temporanee ed eccezionali.



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Con altra ordinanza di rimessione (r.o. 96/2020), di analogo tenore ed emessa in pari data, la Corte di cassazione solleva questione di legittimità costituzionale degli articoli da 62 a 72 del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, nella legge n. 98 del 2013, ovvero delle norme che istituiscono e regolano la figura di un giudice onorario destinato esclusivamente alla funzione giurisdizionale collegiale, per contrasto con l'articolo 106, comma secondo, della Costituzione.

Norme censurate

D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (1) (2)

Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

(1) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 9 agosto 2013, n. 98.

(2) Il comma 1 dell'art. 62 e il comma 1 dell'art. 63 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, successivamente al deposito degli atti di promovimento, sono stati novellati rispettivamente dalla lettera *a)* e dalla lettera *b)*, del comma 1, dell'art. 256 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77.

(R.O. 84/2020)

Art. 62 - Finalità e ambito di applicazione.

Testo precedente le modifiche apportate dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77.

1. Al fine di agevolare la definizione dei procedimenti civili, compresi quelli in materia di lavoro e previdenza, secondo le priorità individuate dai presidenti delle Corti di appello con i programmi previsti dall'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, si applicano le disposizioni del presente capo.

(omissis)

(R.O. 96/2020)

Art. 62 - Finalità e ambito di applicazione.

Testo precedente le modifiche apportate dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77.

1. Al fine di agevolare la definizione dei procedimenti civili, compresi quelli in materia di lavoro e previdenza, secondo le priorità individuate dai presidenti delle Corti di appello con i programmi previsti dall'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, si applicano le disposizioni del presente capo.

2. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai procedimenti trattati dalla Corte di appello in unico grado, fatta eccezione per quelli di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89.

(R.O. 96/2020)

Art. 63 - Giudici ausiliari.

Testo precedente le modifiche apportate dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77.

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 62 si procede alla nomina di giudici ausiliari nel numero massimo di trecentocinquanta.

2. I giudici ausiliari sono nominati con apposito decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta formulata dal consiglio giudiziario territorialmente competente nella



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

composizione integrata a norma dell'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25. Ai fini della formulazione della proposta i consigli giudiziari, nel caso di cui al comma 3, lettera d), acquisiscono il parere del Consiglio dell'ordine cui è iscritto, ovvero cui è stato iscritto negli ultimi cinque anni, il candidato. Ai fini della formulazione della proposta i consigli giudiziari, nel caso di cui al comma 3, lettera e), acquisiscono il parere del Consiglio notarile cui è iscritto, ovvero è stato iscritto negli ultimi cinque anni, il candidato.

3. Possono essere chiamati all'ufficio di giudice ausiliario:

- a) i magistrati ordinari, contabili e amministrativi e gli avvocati dello Stato, a riposo da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda, nonché magistrati onorari, che non esercitino più ma che abbiano esercitato con valutazione positiva la loro funzione per almeno cinque anni;
 - b) i professori universitari in materie giuridiche di prima e seconda fascia anche a tempo definito o a riposo da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda;
 - c) i ricercatori universitari in materie giuridiche;
 - d) gli avvocati anche se cancellati dall'albo da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda;
 - e) i notai anche se a riposo da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda.
-

(R.O. 96/2020)

Art. 64 - Requisiti per la nomina.

1. Per la nomina a giudice ausiliario sono necessari i seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano;
- b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne per delitti non colposi;
- d) non essere stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;
- e) avere idoneità fisica e psichica;
- f) non avere precedenti disciplinari diversi dalla sanzione più lieve prevista dagli ordinamenti delle amministrazioni o delle professioni di provenienza.

2. Nei casi di cui all'articolo 63, comma 3, lettere a) e b), al momento della presentazione della domanda il candidato non deve aver compiuto i settantacinque anni di età.

3. Nel caso di cui all'articolo 63, comma 3, lettere d) ed e), al momento della presentazione della domanda il candidato deve essere stato iscritto all'albo per un periodo non inferiore a cinque anni e non aver compiuto i sessanta anni di età.

4. Per la nomina a giudice ausiliario in relazione ai posti previsti per il circondario di Bolzano è richiesta anche una adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca. Si osserva altresì il principio di cui all'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.

5. Non possono essere nominati giudici ausiliari:

- a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i deputati e i consiglieri regionali, i membri del Governo, i presidenti delle regioni e delle province, i membri delle giunte regionali e provinciali;
 - b) i sindaci, gli assessori comunali, i consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali;
 - c) gli ecclesiastici e i ministri di culto;
 - d) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici.
-

(R.O. 84/2020)

Art. 65 - Pianta organica dei giudici ausiliari. Domande per la nomina a giudici ausiliari.

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e i consigli degli ordini distrettuali, è determinata la pianta organica ad esaurimento dei giudici ausiliari, con l'indicazione dei posti disponibili presso ciascuna Corte di appello. La pianta organica è determinata tenendo conto delle pendenze e delle scoperture di organico in ciascuna Corte, cui può essere assegnato un numero di posti complessivamente non superiore al numero di quaranta per ciascuna Corte.

(omissis)

4. Il presidente della Corte di appello assegna i giudici ausiliari alle diverse sezioni dell'ufficio.

(R.O. 96/2020)



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Art. 65 - Pianta organica dei giudici ausiliari. Domande per la nomina a giudici ausiliari.

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e i consigli degli ordini distrettuali, è determinata la pianta organica ad esaurimento dei giudici ausiliari, con l'indicazione dei posti disponibili presso ciascuna Corte di appello. La pianta organica è determinata tenendo conto delle pendenze e delle scoperture di organico in ciascuna Corte, cui può essere assegnato un numero di posti complessivamente non superiore al numero di quaranta per ciascuna Corte.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono determinati le modalità e i termini di presentazione della domanda per la nomina a giudice ausiliario nonché i criteri di priorità nella nomina. È riconosciuta preferenza ai fini della nomina agli avvocati iscritti all'albo. A parità di titoli sono prioritariamente nominati coloro che hanno minore età anagrafica con almeno cinque anni di iscrizione all'Albo. Della pubblicazione del decreto è dato avviso sul sito internet del Ministero della giustizia.
3. Le domande dei candidati sono trasmesse, senza ritardo, al consiglio giudiziario che formula le proposte motivate di nomina, indicando, ove possibile, una rosa di nomi pari al doppio dei posti previsti nella pianta organica per ciascun ufficio giudiziario e redigendo la graduatoria.
4. Il presidente della Corte di appello assegna i giudici ausiliari alle diverse sezioni dell'ufficio.

(R.O. 84/2020 e R.O. 96/2020)

Art. 66 - Presa di possesso.

1. Il giudice ausiliario prende possesso dell'ufficio entro il termine indicato nel decreto di nomina previsto dall'articolo 63, comma 2, ed è assegnato con apposito provvedimento del presidente della Corte di appello a norma dell'articolo 65, comma 4.

(R.O. 84/2020)

Art. 67 - Durata dell'ufficio.

1. Il giudice ausiliario è nominato per la durata di cinque anni, prorogabili per non più di cinque anni.
2. La proroga è disposta con le modalità di cui all'articolo 63, comma 2.
(omissis)

(R.O. 96/2020)

Art. 67 - Durata dell'ufficio

1. Il giudice ausiliario è nominato per la durata di cinque anni, prorogabili per non più di cinque anni.
2. La proroga è disposta con le modalità di cui all'articolo 63, comma 2.
3. Il giudice ausiliario cessa dall'incarico al compimento del settantottesimo anno di età e nelle ipotesi di decadenza, dimissioni, revoca e mancata conferma a norma dell'articolo 71.

(R.O. 84/2020)

Art. 68 - Collegi e provvedimenti. Monitoraggio.

1. Del collegio giudicante non può far parte più di un giudice ausiliario.
(omissis)

(R.O. 96/2020)

Art. 68 - Collegi e provvedimenti. Monitoraggio.



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

1. Del collegio giudicante non può far parte più di un giudice ausiliario.
2. Il giudice ausiliario deve definire, nel collegio in cui è relatore e a norma dell'articolo 72, comma 2, almeno novanta procedimenti per anno. Il decreto di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 24 marzo 2001, n. 89, è computato nella misura di un ottavo di provvedimento ai fini del raggiungimento della soglia di cui al periodo precedente.
3. Con cadenza semestrale il ministero della giustizia provvede al monitoraggio dell'attività svolta dai giudici ausiliari al fine di rilevare il rispetto dei parametri di operosità ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal presente capo.

(R.O. 96/2020)

Art. 69 - Incompatibilità ed ineleggibilità.

1. Al giudice ausiliario si applica la disciplina delle incompatibilità e delle ineleggibilità prevista per i magistrati ordinari.
2. Il giudice ausiliario, nominato tra i candidati di cui all'articolo 63, comma 3, lettera d), non può svolgere le funzioni presso la corte di appello nel cui distretto ha sede il consiglio dell'ordine cui era iscritto al momento della nomina o nei cinque anni precedenti.
3. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice ausiliario non possono esercitare la professione dinanzi agli uffici giudiziari del distretto di Corte di appello in cui svolgono le funzioni, e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti trattati dinanzi agli uffici giudiziari del medesimo distretto neppure nei successivi gradi di giudizio.
4. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice ausiliario non possono rappresentare, assistere o difendere, anche presso uffici di altri distretti di corte d'appello, le parti di procedimenti in relazione ai quali hanno svolto le funzioni. Il divieto si estende ad altro avvocato di lui socio o con lui associato.

(R.O. 96/2020)

Art. 70 - Astensione e ricsuzione.

1. Il giudice ausiliario ha l'obbligo di astenersi e può essere ricsuato a norma dell'articolo 52 del codice di procedura civile, oltre che nei casi previsti dall'articolo 51, primo comma, del medesimo codice, quando è stato associato o comunque collegato, anche mediante il coniuge, i parenti o altre persone, con lo studio professionale di cui ha fatto o fa parte il difensore di una delle parti.
2. Il giudice ausiliario ha altresì l'obbligo di astenersi e può essere ricsuato quando ha in precedenza assistito nella qualità di avvocato una delle parti in causa o uno dei difensori ovvero ha svolto attività professionale nella qualità di notaio per una delle parti in causa o uno dei difensori.

(R.O. 96/2020)

Art. 71 - Decadenza, dimissioni, mancata conferma e revoca.

1. I giudici ausiliari cessano dall'ufficio quando decadono perché viene meno taluno dei requisiti per la nomina, in caso di revoca e di dimissioni, in caso di mancata conferma annuale ovvero quando sussiste una causa di incompatibilità.
2. Entro trenta giorni dal compimento di ciascun anno dalla data della nomina, il consiglio giudiziario in composizione integrata verifica che il giudice ausiliario abbia definito il numero minimo di procedimenti di cui all'articolo 68, comma 2, e propone al Consiglio superiore della magistratura la sua conferma o, in mancanza e previo contraddittorio, la dichiarazione di mancata conferma.
3. In ogni momento il presidente della corte di appello propone motivatamente al consiglio giudiziario la revoca del giudice ausiliario che non è in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico.
4. Nei casi di cui al comma 3 il consiglio giudiziario in composizione integrata, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, la trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente ad un parere motivato.
5. I provvedimenti di cessazione sono adottati con decreto del Ministro della giustizia su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

(R.O. 84/2020)



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Art. 72 - Stato giuridico e indennità.

1. I giudici ausiliari acquisiscono lo stato giuridico di magistrati onorari.
(omissis)

(R.O. 96/2020)

Art. 72 - Stato giuridico e indennità.

1. I giudici ausiliari acquisiscono lo stato giuridico di magistrati onorari.
2. Ai giudici ausiliari è attribuita un'indennità onnicomprensiva, da corrispondere ogni tre mesi, di duecento euro per ogni provvedimento che definisce il processo, anche in parte o nei confronti di alcune delle parti, a norma dell'articolo 68, comma 2. Quando il provvedimento è costituito dal decreto di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 24 marzo 2001, n. 89, l'indennità è dovuta nella misura di euro 25 per ciascun decreto.
3. L'indennità annua complessiva non può superare, in ogni caso, la somma di ventimila euro e sulla stessa non sono dovuti contributi previdenziali.
4. L'indennità prevista dal presente articolo è cumulabile con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati.

CAMERA DI CONSIGLIO 13 GENNAIO 2021

COGNOME DEL FIGLIO RICONOSCIUTO ALLA NASCITA DA ENTRAMBI I GENITORI – LIMITE ALLA TRASMISSIBILITÀ, DI COMUNE ACCORDO, DEL SOLO COGNOME MATERNO

Stato civile - Cognome del figlio nato fuori dal matrimonio - Riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori - Assunzione del cognome paterno salva la facoltà dei genitori, di comune accordo, di trasmettere anche il cognome materno - Preclusione della possibilità per i genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, il solo cognome materno.

(R.O. 78/2020)

Il Tribunale di Bolzano solleva questione di legittimità costituzionale dell'articolo 262, primo comma, del codice civile, che disciplina il cognome del figlio nato fuori dal matrimonio, nella parte in cui non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, il solo cognome materno. Il rimettente muove dall'osservazione che la disciplina censurata, risultante dall'intervento conseguente alla sentenza della Corte costituzionale n. 286 del 2016, consentirebbe ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, anche il cognome materno, in aggiunta al cognome del padre che effettua il riconoscimento, mentre non risulta disciplinato il caso in cui i genitori, di comune accordo, intendano attribuire il solo cognome della madre. Nella decisione richiamata, proseguì il rimettente, la Corte costituzionale ha risolto la questione portata al suo esame e, pertanto si invoca un nuovo intervento, ispirato ai medesimi principi, con riguardo alla differente fattispecie ora in esame. Il rimettente ritiene che la questione di legittimità costituzionale non sia manifestamente infondata rilevando un contrasto tanto con l'articolo 2 della Costituzione, sotto il profilo della tutela dell'identità personale, quanto con l'articolo 3 della Costituzione, sotto il profilo del riconoscimento dell'eguaglianza tra donna e uomo. Il rimettente



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

solleva, inoltre, la questione con riferimento agli articoli 11 e 117, primo comma, della Costituzione in relazione agli articoli 8 e 14 della CEDU e agli articoli 7 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), intesi quali rispetto della vita privata e della vita familiare e divieto di discriminazione.

Norma censurata

CODICE CIVILE

Art. 262. Cognome del figlio nato fuori del matrimonio.

Il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre.

(omissis)

CAMERA DI CONSIGLIO 13 GENNAIO 2021

EMERGENZA DA COVID-19 - DISCUSSIONE SULL'ISTANZA DI SOSPENSIONE DELLA LEGGE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA N. 11 DEL 2020, RECANTE NORME SULLA RIAPERTURA DI ATTIVITÀ, AVANZATA DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI NEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE ISCRITTO AL N. 101 DEL REGISTRO RICORSI 2020

Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nelle attività sociali ed economiche della Regione autonoma Valle d'Aosta in relazione allo stato di emergenza - Riapertura nel territorio regionale di attività produttive, industriali e commerciali, professionali, di servizi alla persona, di attività sociali, culturali, ricreative e sportive – Ricorso del Governo. Istanza di sospensione dell'esecuzione della legge impugnata.

(R.R. 101/2020 – Istanza di sospensione)

Il Presidente del Consiglio dei ministri solleva questioni di legittimità costituzionale della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 9 dicembre 2020, n. 11 (Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nelle attività sociali ed economiche della Regione autonoma Valle d'Aosta in relazione allo stato di emergenza). Il ricorrente impugna l'intera legge regionale, affermando che sono in particolare da censurare anche, per i profili sostanziali, oltre che per l'invasione di competenze statali, le disposizioni di cui agli articoli 2, commi 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24 e 25; 3, comma 1, lettera a); e 4.

Il ricorrente avanza istanza di sospensione dell'esecuzione della legge impugnata, ritenendo che la Regione Valle d'Aosta abbia introdotto misure ampliative e derogatorie rispetto al quadro normativo nazionale, in un contesto di grave e preoccupante innalzamento della curva del contagio, con inevitabile rischio di esternalità negative per l'intero sistema sanitario nazionale.

La legge regionale in esame ha la finalità, enunciata nell'articolo 1, di disciplinare la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio regionale e di introdurre misure per la pianificazione della fase di ripresa e di rilancio dei settori maggiormente colpiti dall'epidemia. Le



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

specifiche disposizioni regionali alle quali il ricorrente si riferisce attengono principalmente alla riapertura sul territorio regionale di una serie di attività che sono inibite o limitate sul territorio nazionale in forza della disciplina dettata dallo Stato in materia di contenimento e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 con decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, decreto-legge 7 ottobre 2020 n. 125 e decreto legge 2 dicembre 2020 n. 158 e con il DPCM da ultimo adottato del 3 dicembre 2020. Il ricorrente stigmatizza, anzitutto, la previsione, seppure a condizione del rispetto delle misure di sicurezza stabilite, della riapertura delle attività commerciali al dettaglio, della riapertura dei servizi alla persona e degli altri settori dei servizi. L'impugnativa governativa riguarda, poi, le disposizioni regionali che consentono lo svolgimento di regolare attività ai servizi di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande, ai musei, alle biblioteche e ai centri giovanili nonché le disposizioni regionali che consentono, nel rispetto delle misure di sicurezza stabilite, il regolare funzionamento degli impianti a fune ad uso sportivo o ad uso turistico-ricreativo. Ancora il ricorrente, ritenendo la formulazione del legislatore regionale particolarmente ampia e indeterminata, denuncia la previsione dell'esonero dall'obbligo di coprirsi naso e bocca per le persone che, per particolari condizioni psicofisiche, non tollerano l'utilizzo delle mascherine. Tra le altre disposizioni delle quali il ricorrente rimarca l'illegittimità costituzionale vanno annoverate quelle attinenti alla disciplina dello svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia, delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università. Ancora sono evidenziate nel ricorso governativo le norme regionali concernenti lo svolgimento dell'attività motoria, quelle sulla programmazione del trasporto pubblico locale nonché sui poteri di intervento del Presidente della Regione e dei sindaci in materia di contenimento del contagio da COVID-19. Secondo il ricorrente la legge regionale si pone in contrasto con la disciplina dettata dallo Stato in materia di contenimento e di gestione dell'emergenza epidemiologica, che, in quanto diretta a contenere la diffusione dell'epidemia, reca misure che devono necessariamente trovare applicazione sull'intero territorio nazionale. Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, pertanto, la legge della Regione Valle d'Aosta n. 11 del 2020 contiene disposizioni che esulano dalle competenze attribuite alla Regione dallo statuto speciale, invadendo vari ambiti riservati alla legislazione statale in materia di tutela della salute, di profilassi internazionale, di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale, e di ordine pubblico e sicurezza, in violazione dell'articolo 117, commi secondo, lettere q), m) e h), e terzo della Costituzione. Il ricorrente denuncia, inoltre, in relazione all'articolo 118, primo comma, della Costituzione, la violazione dei principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza nonché la violazione del principio di leale collaborazione, in relazione agli articoli 117, 118 e 120 della Costituzione.

Norma impugnata

Valle d'Aosta

L.R. 9 dicembre 2020, n. 11.

Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nelle attività sociali ed economiche della Regione autonoma Valle d'Aosta in relazione allo stato di emergenza.

Art. 1 - Oggetto e finalità.

1. La presente legge disciplina la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio regionale e introduce misure per la pianificazione della fase di ripresa e di rilancio dei settori maggiormente colpiti dall'epidemia.
2. La Regione, al fine di tutelare la salute dei cittadini, adotta ogni misura utile a contrastare e contenere la diffusione del virus SARS-COV-2.



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

3. Tutte le attività produttive, industriali e commerciali, professionali, di servizi alla persona, sociali, culturali, ricreative e sportive, sono condizionate all'osservanza rigorosa e responsabile delle misure di sicurezza fissate dalla presente legge, sino alla cessazione totale dello stato di emergenza dichiarato a livello statale.

Art. 2 - Misure per l'esercizio delle attività.

1. Al fine di contemperare la tutela delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone con la necessità di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-COV-2 sul territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta, con la presente legge si disciplinano le libertà di movimento dei cittadini, le attività economiche e le relazioni sociali, compatibilmente con le misure di contrasto alla diffusione del virus.

2. Le attività e le libertà di movimento sono condizionate all'osservanza rigorosa e responsabile delle misure di sicurezza fissate in relazione ai diversi ambiti disciplinati dalla presente legge, sino alla cessazione totale dello stato di emergenza dichiarato a livello statale.

3. Per le misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale, per le disposizioni in materia di ingresso in Italia e per i transiti e i soggiorni di breve durata in Italia e per le ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità si applicano le norme statali emergenziali in vigore. La Giunta regionale promuove ogni azione utile a divulgare la conoscenza delle disposizioni di cui alla presente legge e a favorire così la responsabilizzazione della popolazione.

4. Negli spostamenti nel territorio della Regione si osserva il divieto di assembramento, l'obbligo di distanziamento interpersonale di sicurezza e vanno utilizzate, da parte degli adulti e dei bambini in età scolare, protezioni delle vie respiratorie in tutti i casi in cui vi sia la possibilità di incontrare altre persone con le quali non si convive. Restano ferme le misure previste dai protocolli vigenti in materia, modificabili dalla Giunta regionale in ragione dell'andamento epidemiologico. Le persone che per particolari condizioni psicofisiche non tollerano l'utilizzo delle mascherine sono esonerate dall'obbligo di coprirsi naso e bocca, fermo restando il rispetto delle regole sulle distanze interpersonali.

5. I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5° C devono rimanere presso il proprio domicilio, evitando i contatti sociali e contattando il proprio medico di medicina generale o di sanità pubblica. Per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena e/o risultati positivi al virus SARS-COV-2 vige il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora, tranne che per effettuare una visita medica sulla base delle disposizioni dell'autorità sanitaria competente.

6. L'attività sportiva e l'attività motoria sono svolte rispettando la distanza di sicurezza e osservando le misure di cui ai protocolli di sicurezza vigenti. Tali attività, come anche l'attività ludica, possono essere svolte, con le medesime modalità di sicurezza, in parchi, parchi giochi e aree verdi, nel rispetto delle necessarie misure igienico-sanitarie. In caso di presenza di minori, questi dovranno essere accompagnati.

7. La coltivazione di superfici agricole e orti, la cura del bosco, la caccia, la pesca e la cura degli animali addomesticati e del bestiame si svolgono assumendo idonee misure di sicurezza.

8. Per gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, si applicano le norme emergenziali in vigore.

9. Per tutto il periodo dello stato di emergenza, relativamente ad eventi o manifestazioni pubbliche, si seguono le disposizioni emergenziali. Fanno eccezione gli eventi e le manifestazioni determinati con ordinanza del Presidente della Regione, nonché gli eventi ecclesiastici o religiosi, che si svolgono nel rispetto delle norme di sicurezza determinate con ordinanza del Presidente della Regione.

10. Tutte le attività economiche devono assicurare un adeguato rapporto tra superficie e persone, al fine di garantire il rispetto delle distanze interpersonali di sicurezza e deve essere altresì assicurato che gli ingressi avvengano in modo dilazionato. Trovano applicazione i protocolli di sicurezza vigenti, sino alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato a livello statale.

11. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le attività commerciali al dettaglio possono svolgere regolare attività, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza di cui al comma 10.

12. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le attività inerenti ai servizi alla persona e agli altri settori dei servizi possono svolgere regolare attività, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza di cui al comma 10.

13. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i servizi di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande possono svolgere regolare attività, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza di cui al comma 10.

14. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le attività artistiche e culturali, compresi i musei, le biblioteche e i centri giovanili, possono svolgere regolare attività, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza di cui al comma 10.



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

15. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture ricettive ubicate sul territorio regionale e le attività turistiche possono svolgere regolare attività, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza di cui al comma 10.

16. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge possono svolgere regolare attività gli impianti a fune ad uso sportivo o turistico-ricreativo, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza di cui ai protocolli di sicurezza vigenti.

17. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge tutte le attività produttive industriali, artigianali e commerciali esercitate sull'intero territorio regionale possono svolgere regolare attività, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza di cui al comma 10 e che le imprese rispettino, oltre ai contenuti dei protocolli territoriali, i protocolli nazionali.

18. Per i servizi educativi per l'infanzia, le attività formative delle scuole dell'infanzia, le attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché le istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, i corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e le università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, e per i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all'estero, si applica la normativa statale emergenziale in vigore, fatti salvi ulteriori interventi normativi regionali.

19. Gli esami di idoneità di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile, si svolgono nel rispetto delle distanze di sicurezza interpersonali di almeno un metro e previa copertura di naso e bocca.

20. L'assessore regionale competente alla mobilità e ai trasporti può disporre la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla modulazione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza SARS-COV-2 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le misure in materia di trasporto pubblico di linea si applica la normativa statale emergenziale in vigore e le eventuali prescrizioni ulteriori fissate dal Presidente della Regione, di concerto con l'assessore regionale competente alla mobilità e ai trasporti.

21. In relazione alle misure previste dalla presente legge i sindaci, nell'ambito delle proprie competenze, possono adottare misure ulteriori e più restrittive, in ragione delle situazioni di rischio rilevate. I sindaci individuano nel territorio di loro competenza i luoghi di potenziali assembramenti e predispongono adeguate misure per evitarli.

22. Qualora a livello nazionale siano previste mitigazioni delle misure di contrasto alla diffusione del virus, queste possono essere recepite con ordinanza del Presidente della Regione.

23. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente legge è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19).

24. L'eventuale sospensione delle attività di cui ai commi da 11 a 19 è disposta, in caso di necessità inerenti all'andamento dell'emergenza sanitaria, dal Presidente della Regione. Tale sospensione è disposta anche in caso di violazione delle misure di cui ai relativi protocolli di sicurezza vigenti.

25. Le procedure concorsuali pubbliche e private si svolgono qualora sia possibile garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e con obbligo di coprirsi naso e bocca.

Art. 3 - Unità di supporto e coordinamento per l'emergenza COVID-19.

1. Al fine di coadiuvare il Presidente della Regione e gli altri attori interessati nelle attività e nelle decisioni di carattere strategico e operativo connesse alla gestione dell'emergenza, è costituita, con decreto presidenziale, un'Unità di supporto e coordinamento per l'emergenza COVID-19, cui spetta il compito di:

- a) promuovere il migliore raccordo e le migliori sinergie tra tutti i soggetti interni ed esterni alla Regione, quali gli enti locali, le Forze dell'Ordine ed eventuali portatori di interessi;
- b) offrire supporto per le questioni legislative, legali, sanitarie e organizzative;
- c) valutare eventuali interventi migliorativi della gestione dell'emergenza e dell'organizzazione;
- d) proporre provvedimenti e misure utili a contrastare e ridurre il rischio di contagio.

2. L'Unità di supporto e coordinamento per l'emergenza COVID-19 è composta:

- a) dal Presidente della Regione, che la presiede e che può avvalersi del Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione e delle strutture regionali competenti in materia legislativa e legale;
- b) dall'assessore alla sanità, che si avvale della struttura regionale competente in materia di igiene e sanità pubblica e veterinaria;
- c) dal Presidente del Consiglio permanente degli enti locali, o suo delegato;



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

- d) dal Sindaco del Comune di Aosta;
- e) dal Coordinatore del Dipartimento competente in materia di protezione civile;
- f) dal Direttore sanitario dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL);
- g) dal Direttore generale dell'Azienda USL;
- h) da un medico di medicina generale con esperienza nelle maxi emergenze;
- i) da eventuali altri soggetti, su invito del Presidente della Regione.

Art. 4 - Gestione dell'emergenza sul territorio regionale.

1. Il Presidente della Regione opera in attuazione delle disposizioni statali emanate per la specifica emergenza, dell'ordinamento regionale e dell'organizzazione regionale di protezione civile e, con propria ordinanza, sentita l'Unità di supporto e coordinamento per l'emergenza COVID-19 di cui all'articolo 3, tenuto conto dell'andamento epidemiologico, del contesto socio-economico e delle peculiarità del territorio regionale, stabilisce le misure di sicurezza per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2.
2. La Giunta regionale, d'intesa con le parti sociali, adotta idonei protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza delle attività di cui all'articolo 2, anche avvalendosi del Comitato regionale di Coordinamento di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
3. Il coordinamento degli interventi di cui alla presente legge è posto in capo al Presidente della Regione, il quale si avvale dell'Unità di supporto e coordinamento per l'emergenza COVID-19 di cui all'articolo 3, del Centro di coordinamento dei soccorsi di cui all'articolo 5 della legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 (Organizzazione delle attività regionali di protezione civile), e di tutte le strutture regionali eventualmente interessate, tra cui prioritariamente della struttura regionale competente in materia di protezione civile.
4. Le attività di comunicazione sono curate e diffuse dall'Ufficio stampa della Regione, in stretto raccordo con la Protezione Civile regionale e con l'Azienda USL.

Art. 5 - Misure per la ripresa e il rilancio.

1. La Giunta regionale predisporre, anche sulla base delle indicazioni di una Commissione consiliare speciale appositamente costituita, un piano di azioni per fronteggiare l'emergenza economica derivante dalla pandemia, ai fini della graduale ripresa e del rilancio delle attività di cui all'articolo 2, compatibilmente con le misure di contrasto alla diffusione del virus SARS-COV-2, le previsioni sull'andamento epidemiologico e le risorse finanziarie disponibili.

Art. 6 - Clausola di invarianza finanziaria.

1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 7 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.
